

**TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO
DAL DECRETO DEL PRESIDENTE N. DI DATA**

**Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4
agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)**

Titolo IV

Disciplina edilizia per specifiche finalità

Capo I

Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio

(...)

Art. 70

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale in materia di edificazione in aree agricole e aree agricole di pregio, si intende per:

~~a) centro aziendale: il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, sede operativa dell'azienda agricola e che costituisca centro di lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo;~~

a) centro aziendale: il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, sede operativa dell'azienda agricola, che costituisce centro di lavorazione o centro di lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo, oppure che è utilizzato ai fini dell'allevamento di animali;

a bis) lavorazione del prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo che non comporta una sua trasformazione in altro prodotto;

a ter) trasformazione del prodotto agricolo: qualsiasi trattamento, di natura fisica o chimica, applicato a un prodotto agricolo che ne modifica in modo sostanziale le caratteristiche originarie, dando luogo a un nuovo prodotto;

b) fondo: porzione di territorio destinato alla produzione agricola, che comprende il terreno agricolo, il centro aziendale e i manufatti accessori a servizio della conduzione dell'azienda;

c) serra propriamente detta: la costruzione o l'impianto che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, utilizzata per le colture intensive orto-flori-frutticole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. E' realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce, stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente;

d) tunnel permanente: struttura realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale e con copertura costituita da films plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente, anche dotata di impianti di riscaldamento;

e) tunnel temporaneo stagionale: struttura in materiale leggero, ancorata a terra senza opere fisse e priva di parti in muratura, funzionale a bisogni temporanei e contingenti connessi con l'attività agricola;

f) silos per mangimi: struttura mobile collocata nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorata a terra senza opere fisse e priva di parti in muratura, funzionale allo svolgimento dell'attività di allevamento;

g) colture floro-orto-vivaistiche: coltivazioni di fiori e ortaggi, quali ad esempio carote, sedano, radicchi, insalate, zucchini, cavoli, legumi freschi e da granella, o di loro materiali di propagazione con esclusione delle superfici prative di rotazione, del mais e altre colture industriali.

h) frutteto: l'impianto razionale di alberi e arbusti da frutta quali ad esempio melo, ciliegio, susino, albicocco, kiwi, ad esclusione di castagni e noci;

~~i) colture di piccoli frutti e fragole: gli impianti razionali e intensivi di specie frutticole quali ribes, more, lamponi, mirtillo, uva spina;~~

i) colture di piccoli frutti: gli impianti razionali e intensivi di specie frutticole quali fragole, ribes, more, lamponi, mirtilli, uva spina;

~~j) attività agrituristica: l'insieme delle attività previste dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e dal suo regolamento di attuazione;~~

j) attività agrituristica: l'insieme delle attività previste dalla legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019) e dal suo regolamento di attuazione;

k) archivio provinciale delle imprese agricole: l'archivio di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 (Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), di seguito denominato APIA;

l) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

m) apiario: un insieme unitario di alveari

~~n) ULU: unità lavorativa uomo calcolata ai sensi della disciplina provinciale in materia di agricoltura;~~

n) ULU: unità lavorativa uomo corrispondente a 2.080 ore agricole annue, calcolate in base ai valori medi unitari stabiliti ai sensi della disciplina provinciale in materia.

Art. 71

~~*Autorizzazione per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale*~~

“Autorizzazione per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale”

1. Ai sensi degli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, l'acquisizione del titolo edilizio per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole e aree agricole di pregio previste dal PUP, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione intesa a verificare la sussistenza delle condizioni previste per la loro realizzazione dai predetti articoli e da questo regolamento.

2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è rilasciata dai seguenti soggetti:
 - a) dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, per gli interventi che ricadono nelle aree agricole di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP;
 - b) dal soggetto individuato dall'articolo 5, comma 6, della legge provinciale, per gli interventi che ricadono nelle aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP;
 - c) dal comune nelle aree agricole previste in strumenti di pianificazione diversi dal PUP.
3. La richiesta dell'autorizzazione provinciale per la realizzazione dell'abitazione ai sensi del comma 1 può essere contestuale o successiva alla presentazione al comune dei progetti di realizzazione dei manufatti produttivi ai quali sono connessi ai sensi dell'articolo 73.
4. L'accertamento dell'iscrizione dei soggetti richiedenti alla sezione prima dell'APIA e della sussistenza ~~dei requisiti previsti dagli articoli 74, 75, 76, 77, 78 e 79~~ **dei requisiti previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5** con riguardo alla condizione prevista dall'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 3), delle norme di attuazione del PUP è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura avvalendosi del sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) previsto dall'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura, per le autorizzazioni previste dal comma 2, lettere a) e b), e dal comune per le autorizzazioni previste dalla lettera c) del medesimo comma.

Art. 72

Requisiti soggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, possono richiedere l'autorizzazione per la realizzazione ~~di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze~~ **dell'abitazione del conduttore agricolo e le relative pertinenze** nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio le imprese iscritte alla sezione prima dell'APIA da almeno tre anni senza soluzione di continuità.
2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1 nel caso di:
 - a) ~~giovani agricoltori titolari di imprese iscritte alla sezione prima dell'APIA che richiedono un volume di lavoro pari ad almeno una ULU e a condizione che sia soddisfatto il requisito della capacità professionale richiesto per l'accesso al premio di insediamento;~~
 - a) giovani agricoltori, secondo la definizione prevista dalla disciplina dell'Unione europea, titolari di imprese iscritte alla sezione prima dell'APIA e a condizione che sia soddisfatto il requisito della capacità professionale richiesto per l'accesso al premio di insediamento;**
 - b) imprese che hanno modificato il loro stato giuridico e che soddisfano cumulativamente il requisito dei tre anni di iscrizione alla sezione prima dell'APIA.
3. L'autorizzazione può essere richiesta:
 - a) dal conduttore dell'impresa agricola individuale: in questo caso l'abitazione sarà destinata ad ospitare l'imprenditore e il proprio nucleo familiare;
 - b) dal legale rappresentante dell'impresa agricola societaria: in questo caso l'alloggio, di proprietà della società medesima, sarà destinato ad alloggio dell'operatore agricolo responsabile della conduzione dell'attività agricola; ~~ovvero del custode delle strutture e dei mezzi di produzione aziendali~~ e del suo nucleo familiare. Nel caso di società di persone il requisito previsto dal comma 4 deve essere posseduto, oltre che dal legale rappresentante, anche da tutti i soci della medesima società.
4. ~~Nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di autorizzazione il soggetto richiedente, il coniuge o il convivente non devono essere stati titolari del diritto di proprietà. Alla presentazione della domanda di autorizzazione il soggetto richiedente, il coniuge o il convivente non devono essere titolari del diritto di proprietà, di uso, di~~

usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi.

5. Non è considerato idoneo ai sensi del comma 4 l'alloggio per il quale sussista una delle seguenti condizioni:

- a) sia necessario, per motivi igienico-sanitari, di sicurezza, di tutela ambientale o di attuazione di precise indicazioni del piano regolatore generale, spostare l'intero centro aziendale ad una località più compatibile;
- b) l'alloggio risulti privo dei requisiti igienico-sanitari prescritti ai fini dell'ottenimento o mantenimento dell'agibilità, se non possono essere soddisfatti nemmeno attraverso interventi di recupero edilizio;
- c) si trovi a più di 1000 metri di strada carrabile dal centro aziendale ove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo.

5 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 112, comma 11, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le unità abitative edificate in area agricola quale alloggio per l'impresa agricola ai sensi del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e prive del vincolo di destinazione d'uso agricolo apposto ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)), sono considerate edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola di cui al medesimo comma 11.

~~Art. 73~~

~~Requisiti oggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo~~

- ~~1. — Ai fini dell'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 2), delle norme di attuazione del PUP, sono casi di eccezionalità, stretta commessione e inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali, le situazioni dove sussistono dei legami di interdipendenza fra l'attività agricola esercitata e i manufatti ad uso produttivo presenti in azienda, tali da richiedere la presenza continua, costante e giornaliera dell'operatore agricolo nei luoghi di allevamento, di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.~~
- ~~2. — Ai fini del comma 1, l'unità abitativa di nuova realizzazione è inserita nell'ambito dove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo. Essa è realizzata sul fondo del centro aziendale, del quale costituisce una pertinenza.~~
- ~~3. — Il requisito previsto dal comma 1 non è soddisfatto se gli immobili produttivi, esistenti o in costruzione, svolgono solamente funzioni di riparo dagli agenti atmosferici e di protezione da danni arrecati da terzi, e pertanto non comportano interdipendenza fra i vari fabbricati aziendali, l'attività esercitata e la presenza fisica di un operatore agricolo.~~
- ~~4. — Ai fini dell'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 3), delle norme di attuazione del PUP, la condizione della funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola è soddisfatta, in base al tipo di allevamento o coltura, se sussistono i requisiti previsti dagli articoli 74, 75, 76, 77, 78 e 79.~~

Art. 73

Requisiti oggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo

1. Ai fini dell'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 2), delle norme di attuazione del PUP, sono casi di eccezionalità, stretta connessione e inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali, le situazioni dove sussistono dei legami di interdipendenza fra l'attività agricola esercitata e i manufatti ad uso produttivo presenti in azienda, tali da richiedere la presenza continua, costante e giornaliera dell'operatore agricolo nel centro aziendale.

2. Ai fini del comma 1, l'unità abitativa di nuova realizzazione è inserita nell'ambito dove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo. Essa è realizzata sul fondo del centro aziendale, del quale costituisce una pertinenza.

3. Il requisito previsto dal comma 1 non è soddisfatto se gli immobili produttivi, esistenti o in costruzione, svolgono solamente funzioni di riparo dagli agenti atmosferici e di protezione da danni arrecati da terzi, e pertanto non comportano interdipendenza fra i vari fabbricati aziendali, l'attività esercitata e la presenza fisica di un operatore agricolo.

4. Ai fini dell'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 3), delle norme di attuazione del PUP, per la realizzazione dell'abitazione, l'azienda agricola deve presentare una capacità di lavoro di almeno una ULU e possedere almeno uno dei seguenti requisiti di funzionalità:

a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), per le imprese zootecniche, allevamento di un numero di capi non inferiore a quello previsto nella tabella D e almeno 2 ettari di superficie foraggera in proprietà, esclusi i pascoli. Se il centro aziendale è collocato ad un'altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare, i requisiti minimi di capi e di superficie di cui al periodo precedente sono ridotti del 30 per cento. In caso di allevamento misto, il requisito relativo al numero di capi è computato per ciascuna tipologia di allevamento in termini frazionari rispetto al valore minimo stabilito dalla Tabella D, ed è ritenuto sufficiente se la somma raggiunge una unità. Nel calcolo del numero di capi e delle ore annue agricole non sono computati gli allevamenti a carattere nomade;

b) per le imprese che svolgono attività di allevamento avicunicolo, allevamento di un numero di capi non inferiore a quello previsto nella tabella D e almeno 1 ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) in proprietà. Se il centro aziendale è collocato ad un'altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare, i limiti di consistenza previsti dalla Tabella D sono ridotti del 30 per cento;

c) per le imprese ittiche, superficie in proprietà non inferiore a 2.500 metri quadrati di vasche produttive attive destinate all'allevamento, escluse le superfici impiegate per usi ricreativo-sportivi;

d) per le imprese apistiche, superficie in proprietà di almeno 1 ettaro con specie mellifere e dimostrazione della lavorazione e vendita della produzione aziendale nell'ultima annata agraria conclusa. Nel calcolo delle ore agricole non sono computate le arnie che nell'ultima annata agraria sono state poste prevalentemente al di fuori dal territorio provinciale;

e) per le coltivazioni specializzate permanenti, superficie in proprietà di almeno 2 ettari e dimostrazione di aver effettuato direttamente la trasformazione o la conservazione, nonché la commercializzazione, dell'intera produzione aziendale dell'ultima annata agraria conclusa;

f) per le coltivazioni di piccoli frutti, superficie in proprietà di almeno 0,5 ettari e dimostrazione di aver effettuato direttamente la trasformazione o la conservazione, nonché la commercializzazione, dell'intera produzione aziendale dell'ultima annata agraria conclusa;

g) fatto salvo quanto previsto dalla lettera h), per le imprese floro-orto-vivaistiche, superfici in proprietà, coltivate in pieno campo, di almeno 1 ettaro o dimostrazione che fiori e ortaggi sono ottenuti in strutture, quali serre e tunnel permanenti, fissi e riscaldati, su una superficie in proprietà di almeno 1.000 metri quadrati, anche computando le due modalità di coltivazione in termini frazionari;

h) per le imprese vivaistiche che operano nel settore viticolo, disponibilità in provincia di Trento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni fuori campo, quali innesto o forzatura, e dimostrazione di aver prodotto nell'ultima annata agraria conclusa almeno 150.000 talee innestate;

i) per le imprese che svolgono attività agrituristiche, servizio di alloggio e prima colazione in un numero di camere non inferiore a sei e per un numero di ospiti non inferiore a sedici o servizio di somministrazione di pasti e bevande per almeno venti posti tavola.

5. In caso di indirizzo aziendale misto, il requisito di dimensione minima aziendale di cui al comma 4, ad esclusione della lettera i), è computato per ciascuna attività in termini frazionari rispetto al valore minimo stabilito al comma 4, ed è ritenuto sufficiente se la somma raggiunge una unità.

Art. 73 bis

Requisiti e condizioni per la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale

1. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa e relative pertinenze nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, ai sensi dell'articolo 112, comma 2, della legge provinciale, è consentita per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, se l'impresa agricola presenta almeno due operatori a titolo principale e una capacità di lavoro pari ad almeno due ULU, ed è dimostrata la presenza dei requisiti previsti dall'articolo 72, commi 1, 2, 4 e 5. Il requisito previsto dall'articolo 72, comma 4, è verificato con riferimento al richiedente, al coniuge e al convivente o, nel caso di società di persone, con riferimento a tutti i soci della medesima società, ai coniugi e ai conviventi; a tal fine non si tiene conto dell'abitazione del conduttore agricolo realizzata ai sensi di questo regolamento.

2. L'autorizzazione può essere richiesta:

a) dal legale rappresentante dell'impresa agricola societaria per la realizzazione dell'ulteriore unità abitativa, di proprietà della società medesima, da destinare ad alloggio del secondo operatore agricolo responsabile della conduzione dell'attività agricola e del suo nucleo familiare;

b) direttamente dal socio, che ha i requisiti soggettivi per l'iscrizione alla sezione prima dell'APIA, per la realizzazione dell'ulteriore unità abitativa da destinare ad alloggio per sé e per il proprio nucleo familiare.

3. L'ulteriore unità abitativa può essere realizzata nella misura massima di 120 metri quadrati di SUN.

4. Fatti salvi gli edifici non sottoposti a vincolo di destinazione agricola, per il medesimo centro aziendale non possono, in ogni caso, essere realizzate più di due unità abitative.

~~Art. 74~~

~~Requisiti di funzionalità per le imprese zootecniche e ittiche~~

1. ~~— Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese zootecniche che allevano un numero di capi non inferiore a quello previsto nella tabella D. Se il centro aziendale è collocato ad un'altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare, i limiti di consistenza previsti dalla tabella D sono ridotti del 30 per cento.~~

2. ~~— In caso di allevamento misto, la condizione prevista dall'articolo 73, comma 4, è soddisfatta se sono allevati almeno venticinque unità di bestiame adulto (UBA), anche in deroga ai limiti di consistenza previsti dalla tabella D.~~

3. ~~— Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità non sussiste in caso di aziende agricole caratterizzate da allevamenti minori (quali ovini, e caprini) a carattere esclusivamente nomade.~~

4. ~~— Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese ittiche con una superficie non inferiore a 2500 metri quadrati di vasche produttive attive destinate all'allevamento. A tal fine non sono comprese le superfici impiegate per usi ricreativo-sportivi.~~

~~Art. 75~~

~~Requisiti di funzionalità per le imprese viti-enologiche e imprese vivaistiche del settore viticolo~~

1. ~~— Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese viti - enologiche con una superficie aziendale vitata non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, i cui titolari dimostrino di aver operato come imprenditori nel settore della vinificazione per almeno tre anni, dell'intera produzione aziendale.~~

2. ~~— Al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve inoltre essere socia di cantine, presso le quali abbiano luogo la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione del vino ottenuto dalle uve prodotte presso l'azienda.~~

3. ~~— Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese vivaistiche che operano nel settore viticolo che dimostrino di aver prodotto nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda almeno 150.000 talee innestate l'anno e che dispongano in provincia di Trento delle necessarie strutture per lo svolgimento delle lavorazioni fuori campo, quali innesto, forzatura.~~

~~Art. 76~~

Requisiti di funzionalità per le imprese floro-orto-vivaistiche

1. — Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese agricole caratterizzate prevalentemente da produzioni di fiori e ortaggi ottenute in strutture quali serre e tunnel permanenti, fissi e riscaldati su una superficie in proprietà di almeno 1000 mq.

Art. 77

Requisiti di funzionalità per le imprese frutticole, per le imprese di coltivazione di fragole e di piccoli frutti e per le imprese orticole

1. — Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese frutticole con una superficie aziendale investita a frutteto non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda hanno effettuato direttamente la conservazione e la commercializzazione dell'intera produzione aziendale.

2. — Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese di coltivazione dei piccoli frutti e delle colture orticole con una superficie aziendale coltivata a piccoli frutti o a colture orticole non inferiore ad 1 ettaro, di cui almeno mezzo ettaro in proprietà, che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda hanno effettuato direttamente la conservazione e la commercializzazione dell'intera produzione aziendale.

3. — Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nei tre anni precedenti al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve essere stata socia di cooperative agricole, società e associazioni presso le quali abbiano luogo la conservazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali.

Art. 78

Requisiti di funzionalità per le imprese agricole ad indirizzo misto

1. — Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese agricole ad indirizzo misto, quali le aziende frutticole-viticole, le aziende frutticole-zootecniche, le aziende frutticole-orticole, le aziende frutticole-piccoli frutti, che rispondono ai requisiti di almeno uno degli articoli 74, 75, 76, 77 o, fermi restando il possesso degli altri requisiti, la cui dimensione aziendale è pari almeno ai due terzi della consistenza individuata nei predetti articoli con riguardo a due indirizzi produttivi.

Art. 79

Requisiti di funzionalità per le imprese agrituristiche

1. — Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività agrituristiche:

- a) — alloggio in stanze con almeno servizio di prima colazione, predisposto a cura dell'impresa agriturbistica in apposita sala per un numero di ospiti non inferiore a sedici;
- b) — somministrazione di pasti e bevande per almeno venti posti tavola.

Art. 80

Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale

1. — La realizzazione di una ulteriore unità abitativa nelle aree destinate all'agricoltura negli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, della legge provinciale è consentita per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, se l'impresa agricola ha tutti i seguenti requisiti:

- a) — richiede la presenza di almeno due operatori a titolo principale;
- b) — è iscritta alla sezione prima dell'APIA e richiede una capacità di lavoro pari ad almeno 5.000 ore all'anno.

~~2. La realizzazione dell'ulteriore unità abitativa ai sensi del comma 1, se in aree agricole o aree agricole di pregio previste dal PUP, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto previsto dall'articolo 71.~~

~~3. Gli edifici esistenti nelle aree agricole con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo oppure in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità dell'azienda, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:~~

~~a) i volumi recuperati siano destinati esclusivamente all'alloggio temporaneo dei lavoratori assunti dall'impresa agricola;~~

~~b) la destinazione a foresteria quale pertinenza dell'impresa agricola sia indicata nel titolo edilizio e riportata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 112, comma 5, della legge provinciale;~~

~~c) i locali delle foresterie non possono costituire residenza o domicilio di persone;~~

~~d) la dimensione massima dei locali da destinare agli usi previsti da questo comma non può superare i 25 metri quadrati utili per ogni lavoratore stagionale impiegato.~~

Art. 80

Casi e condizioni per la realizzazione di foresterie nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale

1. Gli edifici esistenti nelle aree agricole con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo oppure ubicati in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità dell'azienda e ferma restando la necessaria conformità al piano regolatore generale, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) i volumi recuperati siano destinati esclusivamente all'alloggio temporaneo dei lavoratori assunti dall'impresa agricola;

b) la destinazione a foresteria quale pertinenza dell'impresa agricola sia indicata nel titolo edilizio e riportata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 112, comma 5, della legge provinciale;

c) i locali delle foresterie non possono costituire residenza di persone;

d) la dimensione massima dei locali da destinare agli usi previsti da questo comma non può superare i 25 metri quadrati utili per ogni lavoratore stagionale impiegato.

Art. 81

Criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche

01. Ai sensi dell'articolo 37, comma 5, delle norme di attuazione del PUP, l'attività agriturbistica nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale può essere svolta utilizzando edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento, o in nuovi edifici, secondo quanto previsto da questo articolo.

02. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 con riguardo alle categorie di intervento, ai fini dell'applicazione del primo periodo dell'articolo 37, comma 5, delle norme di attuazione del PUP, si considerano interventi di recupero e ampliamento anche gli interventi sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PUP che comportano ampliamenti della SUN esistente compresi tra il 20 per cento e il 100 per cento e comunque nel limite massimo di 350 metri quadrati complessivi.

~~1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'attività agrituristica nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale può essere svolta utilizzando edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. A tal fine sono utilizzati, in via prioritaria:~~

~~a) fabbricati o parti di essi già esistenti nell'ambito del centro aziendale;~~

~~b) fabbricati o parti di essi nella disponibilità dell'azienda agricola, anche se ubicati all'esterno del centro aziendale.~~

1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica sono utilizzati, in via prioritaria:

a) fabbricati o parti di essi già esistenti nell'ambito del centro aziendale;

b) fabbricati o parti di essi nella disponibilità dell'azienda agricola, anche se ubicati all'esterno del centro aziendale;

1 bis. Nel caso in cui l'azienda agricola sia priva del centro aziendale, per lo svolgimento dell'attività agrituristica possono essere utilizzati fabbricati o parti di essi nella disponibilità dell'azienda agricola.

2. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale può essere autorizzata solo se non sono disponibili o sono necessari alla conduzione del fondo fabbricati previsti dal comma 1.

~~3. I nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica sono realizzati nell'ambito del centro aziendale o nei pressi della residenza dell'imprenditore agricolo, dei quali costituiscono una pertinenza. Questo comma non si applica alla realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica nelle zone montane maggiormente svantaggiate individuate ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (legge provinciale sulla montagna 1998) e alle strutture agrituristiche a carattere stagionale situate negli alpeggi.~~

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica sono realizzati nell'ambito del centro aziendale o nei pressi della residenza dell'imprenditore agricolo in area agricola, dei quali costituiscono una pertinenza. Se nel centro aziendale si effettuano la lavorazione o la lavorazione e la trasformazione solamente di una parte della complessiva produzione aziendale, la realizzazione della struttura da destinare ad attività agrituristica può essere autorizzata solo in proporzione a detta parte. Questo comma non si applica alla realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica nelle zone montane maggiormente svantaggiate individuate ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (legge provinciale sulla montagna 1998) e alle strutture agrituristiche a carattere stagionale situate negli alpeggi.

~~4. Nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio del PUP la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica può essere autorizzata solo per aziende iscritte alla~~

~~sezione prima dell'APIA da almeno tre anni e che richiedono una capacità di lavoro pari ad almeno una ULU. Si prescinde da questo requisito nei casi previsti dall'articolo 72, comma 2.~~

4. Nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio del PUP, la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica e gli interventi di recupero e ampliamento previsti dal comma 02, superiori al 20 per cento della SUN, possono essere autorizzati solo per aziende iscritte alla sezione prima dell'APIA da almeno tre anni senza soluzione di continuità e che richiedono una capacità di lavoro pari ad almeno una ULU. Si prescinde da questo requisito nei casi previsti dall'articolo 72, comma 2.

5. I nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica realizzati nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono avere una superficie utile netta massima di 350 metri quadrati, autorizzati per singola impresa e per una sola volta, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 con riguardo ai locali adibiti al benessere degli ospiti. Nel caso di utilizzo per attività agrituristica di edifici esistenti si applicano le prescrizioni contenute nel PRG.

6. Le aziende apistiche possono realizzare strutture agrituristiche in aree agricole se dispongono di un allevamento stanziale in provincia di Trento di almeno 150 arnie e sono dotate di specifici spazi di lavorazione, trasformazione e vendita del proprio prodotto.

7. Per ogni azienda agricola è ammessa una sola attività agrituristica mediante la realizzazione di nuovi edifici.

8. Le strutture agrituristiche possono essere dotate di locali adibiti al benessere degli ospiti, per una superficie utile netta massima di 100 metri quadrati. Fermo restando il rispetto del limite previsto dal comma 5 per i nuovi edifici e dei requisiti igienico-sanitari, questi locali possono essere realizzati anche in piani interrati o seminterrati.

9. Le strutture agrituristiche che prevedono la somministrazione di pasti e bevande, ad esclusione di quelle localizzate nelle malghe, devono garantire un periodo di apertura minimo pari ad almeno 200 giorni all'anno.

Art. 82

Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nelle aziende floro-orto-vivaistiche

1. Nell'ambito delle aziende floro-orto-vivaistiche sono ammesse attività di commercializzazione dei propri prodotti e di prodotti affini, purché sia garantita la prevalenza dell'attività agricolo-produttiva e la gestione unitaria della attività.

1 bis. La superficie destinata alla commercializzazione dei propri prodotti e di prodotti affini non può superare la dimensione massima di 500 metri quadrati di SUN e, comunque, il 40 per cento delle superfici coperte dell'azienda agricola.

Art. 83

Fabbricati destinati a depositi attrezzi agricoli

1. Ai sensi degli articoli 37, comma 2, e nei limiti dell'articolo 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP, nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale è consentita la realizzazione di nuovi interventi edilizi, destinati a deposito per l'attrezzatura agricola o funzionali alle esigenze aziendali.

2. Fermo restando i limiti sotto il profilo paesaggistico-ambientale stabiliti dal PUP e i parametri edilizi fissati dal PRG, la dimensione dei fabbricati di cui al comma 1 è valutata rispetto alle effettive dotazioni ed esigenze aziendali in ragione delle coltivazioni agricole o dell'attività di allevamento esercitate.

Art. 84

Manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo

1. Ai sensi degli articoli 37, comma 4, lettera b), e 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP e dell'articolo 112, comma 6, della legge provinciale, nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti, di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la realizzazione del manufatto è destinata a deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo o il ricovero animali; all'atto di presentazione della domanda le colture o gli allevamenti devono essere in atto ed esercitati secondo le buone pratiche agricole;

b) per la realizzazione di manufatti destinati a depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 3.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 6.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: $(SA/3000 + SB/6000) > 1$, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato; **per la realizzazione di manufatti funzionali all'attività apistica, è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato non inferiore a 3.000 metri quadrati di superfici a coltivazioni mellifere e la proprietà di almeno 10 arnie;**

c) per la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione degli effluenti da allevamento, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale nonché alle esigenze delle specie allevata. Il richiedente deve possedere almeno ~~una UBA e garantire un carico massimo di due unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro~~ **una unità di bestiame adulto (UBA), computata secondo quanto previsto dalla Tabella D, e garantire un carico massimo di due UBA per ettaro.**

Per la realizzazione del manufatto è inoltre richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato di superficie foraggera nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 3.000 metri quadrati.

2. Il rispetto delle condizioni previste dal comma 1 è dichiarato dall'interessato nella domanda per l'acquisizione del titolo edilizio. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia il rapporto funzionale tra il manufatto previsto e le attività di coltivazione del fondo o di manutenzione ambientale, con specifico riguardo a dimensioni, superfici interessate, titolo di possesso nonché dotazione di attrezzature e macchinari.

3. I manufatti previsti da questo articolo possono avere superficie coperta massima di 12 metri quadrati e volume massimo di 30 metri cubi. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini la superficie coperta massima è di 35 metri quadrati e il volume massimo di 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.

4. I ricoveri di animali, non destinati all'esercizio dell'attività agricola, previsti dall'articolo 112, comma 7, della legge provinciale sono ammessi se il richiedente possiede almeno una UBA e se sono realizzati nelle pertinenze di edifici esistenti o all'interno di un lotto minimo accorpato di superficie foraggera non inferiore a 3000 metri quadrati di proprietà del richiedente. Detti manufatti possono avere superficie coperta massima di 35 metri quadrati e il volume massimo di 100 metri cubi.

5. I manufatti previsti da questo articolo sono realizzati nel rispetto delle tipologie e dei criteri approvati dalla sottocommissione della CUP, mediante l'utilizzo di materiali che assicurino la reversibilità dell'intervento e il ripristino dell'area nel caso di dismissione dell'attività agricola. La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata.

Art. 85

Manufatti per apicoltura

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura) e al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio la realizzazione di manufatti per contenere gli alveari è ammessa nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, in casi adeguatamente motivati sotto il profilo paesaggistico ed agricolo.
2. Per la realizzazione dei manufatti il richiedente deve essere ~~proprietario di almeno 40 arnie~~ **proprietario di almeno 20 arnie**.
3. L'organo provinciale previsto dall'articolo 71, comma 2, valuta l'intervento rispetto agli obiettivi di tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole ~~e della congruità del numero di arnie e alla dimensione dell'azienda~~.
4. ~~Gli apiari sono realizzati secondo i limiti dimensionali e tipologici e alle caratteristiche di reversibilità dei manufatti di limitate dimensioni funzionali per la coltivazione del fondo di cui all'articolo 86.~~

4. Gli apiari sono realizzati secondo le indicazioni tipologiche e le caratteristiche di reversibilità dei manufatti di limitate dimensioni funzionali per la coltivazione del fondo di cui all'articolo 84.

5. La localizzazione degli apiari sugli appositi sostegni, in assenza di strutture edilizie di protezione, non richiede specifica previsione urbanistica.

*Tabella D (articolo 74 del regolamento)
Consistenza media degli allevamenti zootecnici*

<i>Specie</i>	<i>N° minimo</i>
Bovini da latte	20 UBA (1)
Bovini da carne	60 UBA (1)
Equidi	30 UBA (1)
Suini da ingrasso (2)	250 capi adulti (2)
Scrofe e verri	30 capi adulti (2)
Ovini e caprini da latte	80 capi adulti (2)

Ovini e caprini da carne	150 capi adulti (2)
Conigli da carne (2)	1200 capi da ingrasso (2)
Galline ovaiole (2)	1200 capi adulti (2)
Galline da riproduzione (2)	1200 capi adulti (2)
Polli da carne (2)	3000 capi da ingrasso (2)

1. ~~La consistenza media dell'allevamento è espressa in UBA (Unità Bestiame Adulto) o in capi.~~
~~Per il calcolo in UBA si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale:~~

SPECIE	UBA	SPECIE	UBA
Bovini > 2 anni	1	Ovini e caprini (per 10 capi)	1,50
Bovini tra 6 mesi e 2 anni	0,60	Conigli (per 100 capi)	1,20
Bovini < 6 mesi	0,40	Galline ovaiole (per 100 capi)	1,40
Equini > 6 mesi	1	Galline da riproduzione (per 100 capi)	1,50
Suini da ingrasso	0,30	Polli da carne (per 100 capi)	0,80
Serofo	0,50		

2. ~~Il numero di capi è quello ordinariamente presente in azienda. Nel caso di allevamenti di specie il cui ciclo si compie in un periodo di tempo inferiore all'anno, esso corrisponde al numero di capi allevati per ogni ciclo.~~

Tabella D (articoli 73 e 84 del regolamento)

Consistenza media degli allevamenti zootecnici

<i>Specie</i>	<i>N° minimo</i>
Bovini da latte	20 UBA (1)
Bovini da carne	60 UBA (1)
Equidi	30 UBA (1)
Suini da ingrasso (2)	250 capi adulti (2)
Scrofe e verri	30 capi adulti (2)
Ovini e caprini da latte	80 capi adulti (2)
Ovini e caprini da carne	150 capi adulti (2)
Conigli da carne (2)	1200 capi da ingrasso (2)
Galline ovaiole (2)	1200 capi adulti (2)
Galline da riproduzione (2)	1200 capi adulti (2)
Polli da carne (2)	3000 capi da ingrasso (2)

1. La consistenza media dell'allevamento è espressa in UBA (Unità Bestiame Adulto) o in capi.

Per il calcolo in UBA si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale:

SPECIE	UBA	SPECIE	UBA
Bovini > 2 anni	1	Ovini e caprini (per 10 capi)	1,50
Bovini tra 6 mesi e 2 anni	0,60	Conigli (per 100 capi)	1,20
Bovini < 6 mesi	0,40	Galline ovaiole (per 100 capi)	1,40
Equini > 6 mesi	1	Galline da riproduzione (per 100 capi)	1,50
Suini da ingrasso	0,30	Polli da carne (per 100 capi)	0,80
Scrofe	0,50		

2. Il numero di capi è quello ordinariamente presente in azienda. Nel caso di allevamenti di specie il cui ciclo si compie in un periodo di tempo inferiore all'anno, esso corrisponde al numero di capi allevati per ogni ciclo.

3. Ove possibile, per le specie non riportate nella tabella il calcolo in UBA per l'espressione della consistenza media dell'allevamento è effettuato secondo i criteri e i parametri definiti dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica, Energia, Trasporti, Sport e Aree protette

Via Vannetti, 32 – 38122 Trento

T +39 0461 496572

F +39 0461 499337

pec assessorato.gottardi@pec.provincia.tn.it@ assessorato.gottardi@provincia.tn.itweb www.provincia.tn.it**AI COMUNI****ALLE COMUNITÀ****AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI**

Via Torre Verde, 21

38122 – TRENTO**AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI****ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI SETTORE****AI DIPARTIMENTI E UMST DELLA PROVINCIA****AI SERVIZI E UMSE DELLA PROVINCIA****AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI**

Adamello – Brenta e Paneveggio – Pale di San Martino

LORO SEDI**A053/2026/**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Decreto del Presidente della Provincia, n. 6/Leg di data 5 marzo 2026 recante “Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015))”.

Circolare dell'Assessore all'urbanistica, energia trasporti sport e aree protette.

Con decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2026, n. 6, pubblicato sul B.U.R. - Sez. generale n. 10 di data 5 marzo 2026 e in vigore dal 20 marzo 2026, sono state apportate modifiche al decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg recante *Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*.

La novella interessa esclusivamente il Capo I *Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio* del Titolo IV *Disciplina edilizia per specifiche finalità* del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Di seguito si svolge un esame ragionato degli articoli modificati oltre a fornire, in allegato alla presente, il testo raffrontato con evidenziate - in grassetto - le parti di nuova introduzione e, con testo barrato, le parti non più vigenti o soggette a riscrittura o riformulazione.

Articolo 1 - L'articolo 70 contiene le definizioni che supportano e dirigono l'applicazione delle norme dell'intero capo. All'elenco esistente sono state aggiunte alcune voci, mentre altre sono state oggetto di modifica in chiave di aggiornamento e/o di chiarimento.

Per quanto concerne le nuove voci, le lettere *a bis*) e *a ter*) definiscono le attività che devono essere svolte nella sede operativa dell'azienda per essere qualificata come centro aziendale: la lavorazione del prodotto agricolo e la trasformazione del prodotto agricolo.

Ai sensi della lettera *a bis*) è definita lavorazione del prodotto agricolo qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo che non comporta una sua trasformazione in altro prodotto. In base alla lettera *a ter*) costituisce, invece, trasformazione del prodotto agricolo qualsiasi trattamento, di natura fisica o chimica, applicato a un prodotto agricolo che ne modifica in modo sostanziale le caratteristiche originarie, dando luogo a un nuovo prodotto. Ad esempio, la calibratura e la conservazione in celle frigo delle mele sono considerate lavorazione del prodotto agricolo, mentre la cantina vinicola in cui viene conferita uva opera una trasformazione.

Per quanto riguarda le voci che hanno subito una modifica si richiama, per la particolare rilevanza, quella di "centro aziendale" (lettera *a*), ora definito come il fabbricato o il complesso dei fabbricati, sede operativa dell'azienda agricola, che costituisce centro di lavorazione o centro di lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo, oppure che è utilizzato ai fini dell'allevamento di animali.

La nuova definizione chiarisce che un centro aziendale esiste anche in presenza della sola lavorazione del prodotto agricolo (ad es. calibratura e conservazione mele), senza che risulti indispensabile operare anche la trasformazione dello stesso.

È stata precisata, inoltre, la definizione di ULU - Unità lavorativa uomo: la nuova formulazione ora prevede che l'unità lavorativa uomo corrisponde a 2.080 ore agricole annue, calcolate in base ai valori medi unitari stabiliti ai sensi della disciplina provinciale in materia.

Articolo 2 - È stata sostituita la rubrica dell'articolo 71 in quanto i requisiti ivi contenuti, riguardanti la realizzazione delle unità abitative nelle aree agricole, riguardano ora sia la prima unità, sia l'ulteriore unità abitativa.

Nel merito, le modifiche apportate a questo articolo sono limitate e volte a raccordare la norma con la ricollocazione dei requisiti di funzionalità basati sull'indirizzo agronomico delle imprese, ora raggruppati in un unico articolo (73) e non più negli articoli 74, 75, 76, 77, 78 e 79 che, pertanto, sono stati abrogati.

Articolo 3 - L'articolo 72, riguardante i requisiti soggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo, viene modificato prevedendo una specificazione, due norme di carattere sostanziale e una di natura interpretativa.

La specificazione attiene alla qualificazione del "giovane agricoltore", considerato tale se corrispondente alla definizione prevista dalla disciplina dell'Unione europea. Benché la definizione possa subire mutamenti in futuro (si tratta di un *c.d.* rinvio mobile alla definizione europea), al momento attuale per giovane agricoltore si intende colui o colei che risponde degli elementi comuni definiti nel regolamento UE 2021/2115 sui piani strategici della PAC - la politica agricola comunitaria. Questa definizione comprende i requisiti per tutti gli interventi pertinenti nell'ambito del sostegno al reddito (noto anche come "primo pilastro") e dello sviluppo rurale (noto anche come "secondo pilastro"). Ciò garantisce la coerenza quando i paesi dell'UE affrontano l'obiettivo del ricambio generazionale nei loro piani strategici della PAC.

In primo luogo, un giovane agricoltore deve essere un "agricoltore" ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115. Nell'elaborare la definizione di giovane

agricoltore, i paesi dell'UE devono tenere conto dei seguenti elementi obbligatori, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115:

- un giovane agricoltore può avere al massimo 35-40 anni (i paesi dell'UE devono fissare l'esatto limite massimo di età)
- un giovane agricoltore deve essere un "capo dell'azienda" (cioè deve avere un controllo effettivo sull'azienda e i paesi dell'UE devono specificare le specifiche)
- un giovane agricoltore deve possedere una formazione e/o competenze adeguate, che devono essere determinate dai paesi dell'UE.

Secondo il decreto del Ministero 23 dicembre 2022 *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti*, nel testo consolidato, il "giovane agricoltore" è così definito nell'ambito dell'articolo 5:

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che:
 - a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e
 - b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del presente decreto o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e
 - c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI8, facente parte integrante del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
 - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
 - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.
2. L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di cui all'articolo 15 del presente decreto o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.
3. In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:
 - a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
 - b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
 - c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.
4. Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati al comma 3, lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

5. L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

6. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

- a) detiene una quota rilevante del capitale;
- b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- c) provvede alla gestione corrente della società.

7. I principi del comma 6 sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII, facente parte integrante del presente decreto.

8. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

9. Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore di cui al comma 1, lettera c) devono essere posseduti e presentati all'organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.¹⁰

10. Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.

11. Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.

Per quanto riguarda le due norme di carattere sostanziale, la prima elimina la possibilità - mai occorsa, peraltro, nella pratica applicativa - che la società destini l'alloggio realizzato "al custode delle strutture e dei mezzi di produzione aziendali". La seconda consente, invece, di presentare la domanda per la realizzazione dell'alloggio dell'imprenditore agricolo se, alla data della presentazione della stessa, il soggetto richiedente, il coniuge o il convivente non siano titolari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi, senza che sia, quindi, necessario che l'assenza di tale condizione perduri da almeno tre anni, come disponeva la norma previgente. Resta inteso che nulla cambia circa la qualificazione dell'alloggio quale "idoneo" e la conseguente necessità di leggere anche il comma modificato in coordinamento con quanto dispone il comma seguente e, in particolare, con la lettera c): non è idoneo, per l'applicazione della presente normativa, l'alloggio che si trovi a più di 1.000 metri di strada carrabile dal centro aziendale ove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo.

Assume, invece, carattere interpretativo il nuovo comma 5 *bis* dell'articolo in esame, il quale dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 112, comma 11, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le unità abitative edificate in area agricola quale alloggio per l'impresa agricola ai sensi del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e prive del vincolo di destinazione d'uso agricolo apposto ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), sono considerate edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola di cui al medesimo comma 11".

Come noto, con il PUP 1987 si è disciplinata espressamente, per la prima volta, la possibilità di realizzare l'abitazione dell'imprenditore agricolo all'interno delle aree agricole, limitando, pertanto, l'insediamento residenziale in tali aree a una specifica condizione soggettiva. Nel 1991, in forza dell'articolo 25 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, la normativa provinciale ha introdotto il vincolo di destinazione agricolo sui manufatti realizzati ai sensi delle disposizioni provinciali. Nel dubbio interpretativo di come considerare gli edifici realizzati come abitazioni dell'agricoltore dopo l'entrata in vigore del PUP 1987 ma privi del vincolo di destinazione d'uso imposto dalla l.p. 22/1991, si è, pertanto, precisato che tali edifici siano da considerarsi come edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola e, come tali, possano essere fatti oggetto di interventi di recupero, secondo quanto disposto dai piani regolatori comunali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Articolo 4 - L'articolo 73 condensa in un unico articolo, suddiviso in commi anziché in articoli *ad hoc*, come era previsto nella precedente formulazione, i requisiti oggettivi richiesti per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo. Pertanto, nel comma 4, le lettere da a) a i) fissano i requisiti di funzionalità delle aziende agricole suddivise per indirizzi culturali/agronomici. Rimandando alla lettura approfondita dei criteri che, in buona parte, sono stati rivalutati e revisionati, per maggiore comodità si riproduce di seguito una tabella comparativa.

INDIRIZZO CULTURALE	TESTO MODIFICATO	TESTO PREVIGENTE
Imprese zootecniche	Per le imprese zootecniche (escluse quelle che svolgono attività di allevamento avicunicolo): numero di capi non inferiore a quello previsto nella tabella D e almeno 2 ettari di superficie foraggera in proprietà, esclusi i pascoli. Se il centro aziendale è collocato ad un'altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare, i requisiti minimi di capi e di superficie di cui al periodo precedente sono ridotti del 30 per cento. In caso di allevamento misto, il requisito relativo al numero di capi è computato per ciascuna tipologia di allevamento in termini frazionari rispetto al valore minimo stabilito dalla Tabella D, ed è ritenuto sufficiente se la somma raggiunge una unità. Nel calcolo del numero di capi e delle ore annue agricole non sono computati gli allevamenti a carattere nomade; Per le imprese che svolgono attività di allevamento avicunicolo: allevamento di un numero di capi non inferiore a quello previsto nella tabella D e almeno 1 ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) in proprietà. Se il centro aziendale è collocato ad un'altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare, i limiti di consistenza previsti dalla Tabella D sono ridotti del 30 per cento.	<i>Ex articolo 74, commi 1, 2 e 3</i> Numero di capi non inferiore a quello previsto nella tabella D. Se il centro aziendale è collocato ad un'altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare, i limiti di consistenza previsti dalla tabella D sono ridotti del 30 per cento. In caso di allevamento misto, la condizione prevista dall'articolo 73, comma 4, è soddisfatta se sono allevati almeno 25 UBA, anche in deroga ai limiti di consistenza previsti dalla tabella D. Il requisito di funzionalità non sussiste in caso di aziende agricole caratterizzate da allevamenti minori (quali ovini, e caprini) a carattere esclusivamente nomade.
Imprese ittiche	Superficie in proprietà non inferiore a 2.500 metri quadrati di vasche produttive attive	<i>Ex articolo 74, comma 4</i> Superficie non inferiore a 2500 metri quadrati di vasche produttive attive

INDIRIZZO COLTURALE	TESTO MODIFICATO	TESTO PREVIGENTE
	destinate all'allevamento, escluse le superfici impiegate per usi ricreativo-sportivi.	destinate all'allevamento. A tal fine non sono comprese le superfici impiegate per usi ricreativo-sportivi.
Imprese apistiche	Superficie in proprietà di almeno 1 ettaro con specie mellifere e dimostrazione della lavorazione e vendita della produzione aziendale nell'ultima annata agraria conclusa. Nel calcolo delle ore agricole non sono computate le arnie che nell'ultima annata agraria sono state poste prevalentemente al di fuori dal territorio provinciale.	<i>Non previsto</i>
Coltivazioni specializzate permanenti	Superficie in proprietà di almeno 2 ettari e dimostrazione di aver effettuato direttamente la trasformazione o la conservazione, nonché la commercializzazione, dell'intera produzione aziendale dell'ultima annata agraria conclusa.	<i>Ex articolo 77, commi 1 e 3</i> 1. Il requisito di funzionalità sussiste per le imprese frutticole con una superficie aziendale investita a frutteto non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda hanno effettuato direttamente la conservazione e la commercializzazione dell'intera produzione aziendale. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nei tre anni precedenti al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve essere stata socia di cooperative agricole, società e associazioni presso le quali abbiano luogo la conservazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali. <i>Ex articolo 75, commi 1 e 2</i> Il requisito di funzionalità sussiste per le imprese viti - enologiche con una superficie aziendale vitata non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, i cui titolari dimostrino di aver operato come imprenditori nel settore della vinificazione per almeno tre anni, dell'intera produzione aziendale. Al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve inoltre essere socia di cantine, presso le quali abbiano luogo la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione del vino ottenuto dalle uve prodotte presso l'azienda.

INDIRIZZO COLTURALE	TESTO MODIFICATO	TESTO PREVIGENTE
Imprese di coltivazione di piccoli frutti	Superficie in proprietà di almeno 0,5 ettari e dimostrazione di aver effettuato direttamente la trasformazione o la conservazione, nonché la commercializzazione, dell'intera produzione aziendale dell'ultima annata agraria conclusa.	<i>Ex articolo 77, commi 2 e 3</i> 2. Il requisito di funzionalità sussiste per le imprese di coltivazione dei piccoli frutti e delle colture orticole con una superficie aziendale coltivata a piccoli frutti o a colture orticole non inferiore ad 1 ettaro, di cui almeno mezzo ettaro in proprietà, che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda hanno effettuato direttamente la conservazione e la commercializzazione dell'intera produzione aziendale. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nei tre anni precedenti al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve essere stata socia di cooperative agricole, società e associazioni presso le quali abbiano luogo la conservazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali.
Imprese floro-orto-vivaistiche	Superfici in proprietà, coltivate in pieno campo, di almeno 1 ettaro o dimostrazione che fiori e ortaggi sono ottenuti in strutture, quali serre e tunnel permanenti, fissi e riscaldati, su una superficie in proprietà di almeno 1.000 metri quadrati, anche computando le due modalità di coltivazione in termini frazionari.	<i>Ex articolo 76</i> Il requisito di funzionalità sussiste per le imprese agricole caratterizzate prevalentemente da produzioni di fiori e ortaggi ottenute in strutture quali serre e tunnel permanenti, fissi e riscaldati su una superficie in proprietà di almeno 1000 metri quadrati.
Imprese vivaistiche del settore viticolo	Disponibilità in provincia di Trento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni fuori campo, quali innesto o forzatura, e dimostrazione di aver prodotto nell'ultima annata agraria conclusa almeno 150.000 talee innestate.	<i>Ex articolo 75, comma 3</i> Il requisito di funzionalità sussiste per le imprese vivaistiche che operano nel settore viticolo che dimostrino di aver prodotto nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda almeno 150.000 talee innestate l'anno e che dispongano in provincia di Trento delle necessarie strutture per lo svolgimento delle lavorazioni fuori campo, quali innesto, forzatura.

INDIRIZZO COLTURALE	TESTO MODIFICATO	TESTO PREVIGENTE
Imprese agrituristiche	Servizio di alloggio e prima colazione in un numero di camere non inferiore a sei e per un numero di ospiti non inferiore a sedici o servizio di somministrazione di pasti e bevande per almeno venti posti tavola.	<i>Ex articolo 79</i> Il requisito di funzionalità sussiste per le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività agrituristiche: a) alloggio in stanze con almeno servizio di prima colazione, predisposto a cura dell'impresa agrituristica in apposita sala per un numero di ospiti non inferiore a sedici; b) somministrazione di pasti e bevande per almeno venti posti tavola.
imprese ad indirizzo misto	Il requisito di dimensione minima aziendale di cui al comma 4, ad esclusione della lettera i) (attività agrituristica), è computato per ciascuna attività in termini frazionari rispetto al valore minimo stabilito al comma 4, ed è ritenuto sufficiente se la somma raggiunge una unità.	<i>Ex articolo 78</i> Il requisito di funzionalità sussiste per le imprese agricole ad indirizzo misto, quali le aziende frutticole-viticole, le aziende frutticole-zootecniche, le aziende frutticole-orticole, le aziende frutticole-piccoli frutti, che rispondono ai requisiti di almeno uno degli articoli 74, 75, 76, 77 o, fermi restando il possesso degli altri requisiti, la cui dimensione aziendale è pari almeno ai due terzi della consistenza individuata nei predetti articoli con riguardo a due indirizzi produttivi.

Articolo 5 - L'articolo 73 *bis*, di nuova introduzione, dispone in merito ai requisiti e alle condizioni per la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, ricollocando e riformando quanto previsto in precedenza nell'articolo 80. Viene fissato un limite massimo di unità abitative (due) per il medesimo centro aziendale, fatti salvi gli edifici non sottoposti a vincolo di destinazione agricola.

Articolo 6 - L'articolo 80 relativo ai casi e alle condizioni per la realizzazione di foresterie nelle aree destinate all'agricoltura viene privato dei commi che riguardavano la seconda unità abitativa, ora disciplinata dall'articolo 73 *bis*. Viene eliminato il divieto di eleggere domicilio dei lavoratori nelle foresterie, fermo restando il divieto di residenza. Le ulteriori modifiche apportate all'articolo non sono sostanziali: viene, in particolare, esplicitata la necessità di avere la conformità con il piano regolatore qualora si tratti di recuperare edifici in disponibilità dell'azienda per realizzare foresterie. La disciplina pianificatoria comunale è fatta salva e non si avrà conformità in presenza di vincoli urbanistici quali, ad esempio, aree a bosco, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità.

Articolo 7 - L'articolo 81 attiene ai criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche: l'intervento normativo in commento agisce nella prospettiva di incentivare e prediligere il recupero del patrimonio immobiliare esistente rispetto alla nuova costruzione e, contemporaneamente, di consentire l'esercizio dell'attività agrituristica anche alle imprese agricole prive di centro aziendale, quali, ad esempio, quelle che conferiscono la produzione in enti cooperativi.

Per meglio cogliere l'esito dell'operazione di modifica del presente articolo si ritiene utile proporre questa schematica evidenza:

1. in generale, l'agriturismo può essere esercitato o in edifici esistenti o in nuovi edifici (c. 01);
2. esistono condizioni di priorità **nell'utilizzo del patrimonio edilizio esistente** che valgono per le imprese agricole dotate di centro aziendale: in primo luogo, deve essere verificata la possibilità di utilizzare fabbricati o parti di essi esistenti nell'ambito del centro aziendale mentre, solo in secondo luogo, di impiegare fabbricati o parti di essi ubicati all'esterno del centro aziendale (c. 1);
3. qualora l'azienda agricola sia priva di centro aziendale, l'esercizio dell'attività agrituristica potrà avvenire solamente in edifici esistenti nella disponibilità dell'azienda agricola (c. 1 *bis*), non potendosi evidentemente proporre l'alternativa dentro/fuori centro aziendale;
4. ove si debba realizzare un nuovo edificio da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica, per un massimo di 350 mq di SUN, questo potrà essere edificato solamente nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo a eccezione delle nuove strutture destinate ad agriturismo ubicate nelle zone montane maggiormente svantaggiate e delle strutture a carattere stagionale situate in alpeggio (c. 3);

Con il nuovo comma 02 si è introdotta, ai fini dell'applicazione del primo periodo dell'articolo 37, comma 5, delle norme di attuazione del PUP, una specificazione in materia di interventi di recupero e ampliamento. Il primo periodo dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP citato dispone che "l'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di strutture esistenti anche attraverso il loro recupero e ampliamento". In base alla novella in esame vengono considerati interventi di recupero e ampliamento anche gli interventi sugli edifici esistenti, alla data di entrata in vigore del PUP, che comportano ampliamenti della SUN esistente compresi tra il 20 e il 100% e, comunque, nel limite massimo di 350 mq complessivi. La specificazione in esame attiene esclusivamente a quanto previsto dalla disposizione del PUP citata. Restano ferme, pertanto, le categorie di intervento previste dall'articolo 77 della legge provinciale, in particolare, per quanto attiene la distinzione tra interventi di recupero di cui al comma 2 dell'articolo 77 e interventi di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera g) del medesimo articolo.

Il comma 3 del nuovo articolo precisa che nel caso in cui nel centro aziendale venga effettuata la lavorazione o la lavorazione e la trasformazione solamente di una parte della complessiva produzione aziendale, la realizzazione del nuovo agriturismo potrà essere autorizzata soltanto in proporzione a detta parte, fermo restando, comunque, il limite massimo di 350 mq.

Il comma 4 dispone che la realizzazione di **nuovi agriturismi** può essere autorizzata solamente per le aziende iscritte alla sezione prima dell'APIA da almeno tre anni senza soluzione di continuità e che richiedono una capacità di lavoro pari ad almeno una ULU. Tali requisiti sono richiesti espressamente anche per gli interventi di recupero di edifici esistenti con un ampliamento della SUN esistente superiore al 20%.

Si prescinde dai requisiti in esame in caso di strutture agrituristiche richieste da giovani agricoltori o da imprese che hanno modificato il loro stato giuridico e che soddisfano cumulativamente il requisito dei tre anni di iscrizione alla sezione prima dell'APIA.

Si precisa inoltre che gli interventi di recupero contemplati dal nuovo comma 02 (tra il 20 e il 100 per cento) non devono rispettare il requisito della localizzazione nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale.

Per la realizzazione di nuovi agriturismi restano fermi i requisiti richiesti dal secondo paragrafo del comma 5 dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP.

Articolo 8 - L'articolo 82 che contiene disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti nelle aziende floro-orto-vivaistiche si arricchisce del nuovo comma 1 *bis*, volto a fissare la misura degli spazi destinati alla commercializzazione dei prodotti delle aziende floro-orto-vivaistiche e dei

prodotti affini. In particolare, il comma citato precisa che la superficie destinata alla commercializzazione dei propri prodotti e di prodotti affini non può superare la dimensione massima di 500 mq di SUN e, comunque, il 40 per cento delle superfici coperte dell'azienda agricola.

Articolo 9 - L'articolo 84 introduce la possibilità di realizzare, da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, manufatti di limitate dimensioni funzionali all'attività apistica. Per la realizzazione di tali strutture, che devono avere carattere di reversibilità, è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato non inferiore a 3.000 mq di superfici a coltivazioni mellifere, nonché la proprietà di almeno 10 arnie.

Articolo 10 - L'articolo 85 dedicato ai manufatti per l'apicoltura ha ridotto a 20 il numero di arnie in proprietà necessarie per la loro realizzazione. Tali manufatti dovranno essere realizzati secondo le indicazioni tipologiche e le caratteristiche di reversibilità fissate per i manufatti di limitate dimensioni per la coltivazione del fondo di cui all'articolo 84 *Manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo*.

Articolo 11 - L'articolo in esame ha sostituito la Tabella D allegata al regolamento urbanistico-edilizio provinciale dedicata alla consistenza media degli allevamenti zootecnici. Il comma 3, in particolare, ha introdotto la possibilità per il servizio competente in materia di agricoltura di fissare, in base a criteri e parametri definiti dalla stessa struttura, la consistenza media dell'allevamento zootecnico per quanto concerne il calcolo in UBA delle specie non riportate in tabella, ove possibile.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Il decreto del Presidente della Provincia di emanazione del regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Distinti saluti.

- avv. Mattia Gottardi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Allegato: testo raffrontato